

STATUTO Associazione AMALIA ETS

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

- a) È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione culturale, senza finalità di lucro, denominata "Associazione AMALIA ETS Archivi, Manoscritti e Libri Antichi Archives, Manuscrits et Livres Anciens", abbreviabile in "Associazione AMALIA ETS", di seguito indicata come "Associazione".
 - b) L'Associazione ha sede legale in Torino, Via Frossasco 6.
- c) Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie dell'Associazione anche in altre città d'Italia o all'estero e, previa delibera assembleare, potrà essere modificata la sede legale dell'Associazione senza necessità di integrare la presente scrittura.
 - d) La durata dell'Associazione è illimitata.
 - e) Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli Associati, insieme agli eventuali regolamenti.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

- a) L'Associazione non ha scopo di lucro e ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio archivistico e librario e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione del medesimo.
- b) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28/03/2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n. 42, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11/08/2014, n. 125, e successive modificazioni.
- c) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.
- d) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 - e) Gli scopi dell'Associazione vengono perseguiti tramite attività differenziate che includono:
 - Organizzazione di incontri, convegni, dibattiti e seminari;
 - Attività di formazione e aggiornamento;
 - Realizzazione di progetti, ricerche e pubblicazioni;





- Collaborazione con enti pubblici e privati, archivi, biblioteche, musei per la realizzazione di iniziative congiunte;
- Stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di attività di formazione e/o per la fornitura di servizi;
- Attività di divulgazione e coinvolgimento della cittadinanza tramite workshops, attività didattiche, visite culturali.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli Associati)

- a) Il rapporto associativo è unico ed uniforme, ispirato a principi di democraticità, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati.
 - b) Il numero degli Associati è illimitato.
- c) Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
- d) Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere le generalità anagrafiche dell'aspirante socio e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi associativi.
- e) Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- f) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli Associati.
- g) Il Consiglio Direttivo può rigettare la richiesta di ammissione motivando per iscritto il rigetto entro 60 giorni.
- h) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.
- i) Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non sono ammessi soci temporanei.

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli Associati)


- a) Gli Associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare nell'Assemblea degli Associati, se risultano iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere visione dei verbali di Assemblea e del rendiconto annuale.
 - b) Gli Associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;














ART. 5 - (Perdita della qualifica di Associato)

- a) La qualifica di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- b) L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali gravi all'Associazione, oppure che non risulta in regola con la quota associativa per un periodo superiore a 6 mesi, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- c) L'Associato può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- d) Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - (Organi)

- a) Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, organo che verrà istituito solo al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 30 c. 2-4 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 - (Assemblea)

- a) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Libro degli Associati. Ciascun Associato ha un voto.
- b) Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati.
- c) L'intervento in Assemblea può essere effettuato anche mediante mezzi di telecomunicazione o per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.
- d) La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, e viene inviata a tutti gli Associati in qualsiasi forma ritenuta idonea alla funzione divulgativa (anche a mezzo mail, all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati) almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea si intende comunque regolarmente convocata con la presenza di tutti gli Associati.

MARCA DA BOLLO

SEDICI/DO

€16,00

Ministero dell'Econo

IDENTIFICATIVO ;

- e) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale, e comunque ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli Associati.
- f) Spetta all'Assemblea nominare e revocare i componenti degli organi associativi, approvare il rendiconto annuale, deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti, deliberare sull'esclusione degli Associati, deliberare sulle modificazioni dello Statuto, approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione e in ultimo deliberare su quant'altro sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- g) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.
- h) L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio.
- i) Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti gli Associati, se prese in conformità alla Legge e allo Statuto.
- j) Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 8 - (Consiglio Direttivo)

- a) Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- b) Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
 - c) Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.
- d) In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo eseguire le deliberazioni assembleari, formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea, predisporre il rendiconto annuale, deliberare l'ammissione degli Associati, procedere all'assunzione e alla nomina di dipendenti, collaboratori, professionisti e consulenti, determinandone emolumenti e rimborsi spese.
- e) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni. Il Consiglio Direttivo è rieleggibile.
- f). Allo scadere del quarto anno, il Consiglio dura in carica fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche.
- g) La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche e si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- k) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio.
- h) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,







pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

i) L'intervento alla riunione del Consiglio Direttivo è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione.

ART. 9 - (Cariche sociali)

- a) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
 - b) Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- c) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. La carica del Presidente è rieleggibile.
- d) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Nell'interesse dell'Associazione può assumere tutti i provvedimenti resi necessari da motivi di urgenza (anche se ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo), obbligandosi a riferirne allo stesso alla prima adunanza utile.
- e) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- f) Il Segretario, se designato, cura la tenuta dei libri sociali e redige i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e di Assemblea. Si occupa della corrispondenza, conserva l'archivio e i documenti dell'Associazione, predispone tutti gli atti relativi ai rapporti esterni all'Associazione e informa gli Associati delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
- g) Il Tesoriere, se nominato, collabora alla gestione dell'Associazione, segue gli adempimenti amministrativi e contabili e redige il rendiconto annuale. Può essere delegato alle operazioni di incasso e di pagamento, è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione e liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - (Organo di Controllo)

- a) L'Organo di Controllo, di tipo monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- b) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- c) Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.
- d) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- e) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.





ART. 11 - (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

- a) Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - b) L'Associazione potrà adottare le procedure necessarie al conseguimento della personalità giuridica.
- c) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- d) Le disponibilità liquide dell'Associazione sono depositate presso un Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo e il Presidente o il Tesoriere, se nominato e delegato a tale funzione, possono utilizzare il deposito per le sole finalità associative.

ART. 12 - (Rendiconto annuale)

- a) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto annuale (entrate/uscite) se le sue entrate risultano inferiori a 220.000 euro annui.
 - b) L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.
- c) Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 13 - (Bilancio sociale e informativa sociale)

- a) Se le entrate dell'Associazione, comunque denominate, superano i 100.000 euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ai dirigenti e agli Associati.
- b) Se le entrate dell'Associazione, comunque denominate, superano un milione di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 14 - (Libri)

- a) L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se istituito.
 - b) Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 15 - (Volontari)

- a) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- b) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
- c) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- d) L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 - (Lavoratori)

a) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

- a) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.
- b) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

ART. 18 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile e in attesa della sua entrata in vigore, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, li 22/12/2018

FAVRO VERA

LEONARDI TIMOTY

MANTOVANI GIORGIO

RUSSO MARIA LUISA

8